



Determinazione Dirigenziale 2025

Oggetto: Autorizzazione affidamento diretto per l'incarico di DPO ai sensi dell'art. 37 del GDPR e del servizio di supporto giuridico per l'adeguamento alla normativa in materia di privacy - CIG n. B889711E10

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

l'Ateneo, in applicazione dell'art. 37 del General Data Protection Regulation (GDPR), con DDG Rep. n. 1039/Prot. n. 97004 del 12/10/2022, ha conferito all'Avvocato Giorgia Masina CF MSNGRG65E56L682I, l'incarico di DPO, con il compito di informare e di sorvegliare l'osservanza del GDPR, svolgendo il ruolo di punto di contatto tra l'Ateneo e il Garante per la protezione dei dati personali;

in ottemperanza al principio dell'*accountability* introdotto dal GDPR, il contratto stipulato con l'Avvocato Giorgia Masina prevede anche il servizio di adeguamento dell'Ateneo alla normativa privacy, per tutte le procedure che impattano sul trattamento dei dati personali, allo scopo di raggiungere i migliori standard internazionali applicabili nello specifico settore;

il contratto di servizi della durata di tre anni è in scadenza il 18/10/2025;

CONSIDERATO CHE

negli atti di Programmazione triennale 2025/2027, l'Ateneo aveva previsto l'avvio della procedura di gara per il nuovo contratto di servizi della durata di tre anni identificato dal CUI S80007720271202400005, corrispondente a un quadro economico di spesa di euro 155.000,00;

nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e tenendo conto della necessità di garantire un servizio strutturato sul lungo periodo, l'Ateneo ha valutato l'opportunità di procedere a un nuovo affidamento della durata di almeno 5 anni e per un eventuale importo sopra soglia comunitaria;

nelle more dell'espletamento della nuova procedura per l'individuazione del professionista, che comporta un'attività istruttoria più complessa di quanto inizialmente previsto, è necessario garantire la continuità del servizio che deve essere coerente con quello in scadenza;

la soluzione più appropriata è quella di prolungare il contratto con l'operatore economico uscente Avvocato Giorgia Masina, procedendo a una nuova negoziazione per un contratto della durata di sei mesi a decorrere dal 19/10/2025;

DATO ATTO

che la dott.ssa Vivianne Pavan ha le competenze e i requisiti per assumere l'incarico di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 e dell'allegato I.2. del Codice;

VERIFICATO

che, per la fornitura di cui necessita l'Ateneo, alla data del presente provvedimento, non risulta attiva/o:

- convenzione stipulata dalla Consip S.p.A., di cui all'art. 26 della legge n. 488/99 e s.m.i.;
- accordo quadro stipulato dalla Consip S.p.A.;
- il sistema dinamico di acquisizione gestito dalla Consip S.p.A.;

che, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice per la fornitura/servizio in oggetto non sussiste un interesse transfrontaliero certo per valore dell'affidamento;

che nel MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) è attivo il bando per la fornitura di Servizi che comprende i *Servizi di supporto specialistico GDPR e DPO* (CPV 79140000-7 Servizi di consulenza giuridica) per il quale risulta abilitato lo Studio Legale Masina C.F. n. MSNGRG65E56L682I e Partita I.V.A. n. 11914860157;

CONSIDERATO CHE

la dott.ssa Vivianne Pavan ha definito nel capitolato speciale allegato al presente provvedimento le caratteristiche minime del servizio da richiedere, sulla base del precedente contratto in scadenza, stimando una spesa di euro 28.005,00, ritenuta congrua per garantire la continuità dell'incarico di DPO e dei servizi avviati, nelle more dell'espletamento della nuova procedura;

per il contratto in oggetto non sono stati determinati i costi della manodopera, trattandosi di servizio di natura intellettuale;

attraverso la piattaforma MEPA della Consip S.p.A., è stata avviata la Trattativa Diretta TD n. 5659837 con lo Studio Legale Masina C.F. n. MSNGRG65E56L682I e Partita I.V.A. n. 11914860157, per l'affidamento del servizio in oggetto della durata di sei mesi e un importo stimato di euro 28.005,00 al netto dell'IVA;

lo Studio Legale Masina ha presentato la sua offerta in adesione alla TD n. 5659837 e alle condizioni di fornitura specificate nel capitolato speciale, per un importo di euro 28.005,00 al netto dell'IVA;

l'offerta presentata dall'Avvocato Giorgia Masina è congrua e conforme alle caratteristiche descritte nel capitolato speciale allegato alla procedura e risponde pienamente alle esigenze dell'Ateneo;

DATO ATTO CHE	contestualmente alla presentazione dell'offerta, l'Avvocato Giorgia Masina: ha dichiarato di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; ha rilasciato la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.;
ACQUISITO	il codice identificativo gara CIG B889711E10 per l'affidamento del servizio in oggetto;
DATO ATTO CHE	non è stato richiesto il C.U.P. in quanto non obbligatorio ai sensi dell'art 11 della Legge 3/2003;
RITENUTO	di affidare il servizio in oggetto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) e dell'art. 52 comma 1 del Codice;
ACCERTATA	la copertura della spesa all'interno dell'UA.A.AC.APPS.CG <i>Ufficio Controllo di Gestione</i> , alla voce Coan 06.08.11 <i>Altri costi per servizi connessi ad attività amministrativa</i> – anticipata CoAn n. 68081/2025 – Contratto a personale U-Gov IDDG n. 1788466, con previsione di disponibilità a valere sull'esercizio 2026;
VISTO	il D.Lgs 36/2023;
VISTI	l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art. 28 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 in materia di obblighi di trasparenza;
VISTO	l'art. 52, comma 1, del Codice che dispone "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";
RICHIAMATO	lo Statuto di Ateneo;
RICHIAMATO	il Codice Etico e di Comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia emanato con D.R. n. 1116 del 05/11/2019 ed entrato in vigore il 12/11/2019 e modificato con D.R. n. 765 del 29/06/2023;
RICHIAMATA	la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, redatto ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, e approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 31 gennaio 2025;
RICHIAMATO	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, finanza e contabilità, modificato con D.R. n. 255/2019 del 04/04/2019, in vigore dal 11/04/2019;
RICHIAMATO	il Decreto del Direttore Generale Repertorio n. 33/Prot. n. 17602 del 20/01/2025 di allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi – esercizio 2025 e in particolare l'allegato 4 che definisce le modalità di utilizzo del budget;

RICHIAMATO	il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 1044/Prot. n. 77741-VII/4 del 23/12/2020 ad oggetto Ing. Tommaso Piazza - attribuzione dell'incarico di Dirigente ad interim dell'Area Pianificazione e Programmazione Strategica;
RICHIAMATO	il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 409/Prot. n. 32869 del 07/06/2018 di "Organizzazione – Individuazione dei poteri di sottoscrizione", così come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 346/2024 del 30/04/2024;
RICHIAMATI:	il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 946/Prot. n. 229958 del 6/10/2023 che ha approvato la modalità di estrazione del campione per l'avvio, ai sensi dell'art. 52, comma 1 del Codice, dei controlli "a campione" dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti; la Circolare n.12/Prot. n. 243093 del 26/10/2023 "Avvio controlli a campione ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 36/2023. Definizione modalità estrazione del campione. Provvedimenti di sospensione;"
PRESO ATTO	che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, di cui all'art. 16 del Codice nei confronti del Responsabile Unico del Progetto (di cui alla nota prot. n. 239718/2025 del 26/09/2025 e del Dirigente dell'Area Pianificazione e Programmazione Strategica di cui alla nota prot. n. 183004 del 24/07/2023);
PRESO ATTO	che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente

DETERMINA

- Art. 1** di approvare il capitolato speciale allegato al presente provvedimento, allegato alla Trattativa Diretta MePA n. 5659837, che descrive le caratteristiche del servizio richiesto;
- Art. 2** di nominare la dott.ssa Vivianne Pavan Responsabile Unico del Progetto;
- Art. 3** di autorizzare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) e dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs 36/2023, l'affidamento diretto allo Studio Legale Masina C.F. n. MSNGRG65E56L682I e Partita I.V.A. n. 11914860157, del servizio di DPO e di consulenza giuridica per la compliance alla normativa in materia di privacy, della durata di sei mesi a decorrere dal 19/10/2025, in conformità alle condizioni indicate nel capitolato speciale allegato alla procedura e all'offerta presentata mediante la Trattativa Diretta n. 5659837, per un importo di euro 28.005,00 al netto dell'IVA;
- Art. 4** di far gravare la spesa massima complessiva di euro 35.532,74 comprensivi di tutti gli oneri, sui fondi dell'Area Pianificazione e Programmazione Strategica - UA.A.AC.APPS.CG Ufficio Controllo di Gestione, alla voce Coan 06.08.11 *Altri costi per servizi connessi ad attività amministrativa* – anticipata CoAn n. 68081/2025 – Contratto a personale U-Gov IDDG n. 1788466, con previsione di disponibilità a valere sull'esercizio 2026;
- Art. 5** di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione Trasparente" a norma di legge.

IL DIRIGENTE

Area Pianificazione e Programmazione Strategica
Ing. Tommaso Piazza

VISTO
Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Vivianne Pavan

✓ *Allegato: Capitolo speciale*

CAPITOLATO SPECIALE

Affidamento diretto per il conferimento dell'incarico di “Responsabile della Protezione dei Dati” (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del servizio di consulenza giuridica per l'adeguamento alla normativa in materia di privacy

Art. 1 - OGGETTO

Il presente capitolo ha per oggetto le modalità di svolgimento dell'incarico di “Responsabile della Protezione dei Dati” (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del servizio di consulenza giuridica e formazione per l'adeguamento alla normativa in materia di privacy.

Art. 2 – PREMESSA

Allo scadere dell'incarico triennale del Data Protection Officer, l'Ateneo ha la necessità di avviare un contratto “ponte”, di breve durata e con l'affidatario uscente, per garantire la continuità del servizio nelle more dell'espletamento di una procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, in ottemperanza al principio di rotazione degli affidamenti ai sensi del Codice degli Appalti.

Art. 3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI

In continuità con il contratto in scadenza, i servizi richiesti per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 19 ottobre 2025 sono:

- a) l'attività di Data Protection Officer (DPO);
- b) l'attività di consulenza giuridica e di formazione per l'adeguamento e la totale “compliance” dell'Ateneo alla normativa privacy.

Per le attività richieste al Professionista in qualità di DPO di cui al punto a), si richiamano in particolare le mansioni previste dalla normativa ai sensi dell'art. 39 del GDPR.

Per l'attività di consulenza giuridica di cui al punto b), si prevedono le attività e le misure di seguito elencate, che si integrano con le attività richieste al DPO:

- 1) analisi della rispondenza delle procedure in atto presso l'Ateneo alla normativa in materia di protezione dei dati personali e individuazione dei difetti e delle aree di miglioramento con la definizione di un indice di rischio;
- 2) individuazione e stesura o aggiornamento dei regolamenti e delle linee guida necessari per la gestione della privacy;
- 3) gestione delle richieste di esercizio dei diritti avanzate dagli interessati sulla base di quanto indicato nel Regolamento Privacy di Ateneo;
- 4) gestione delle violazioni dei dati personali (“Data Breach”) sulla base di quanto indicato nel Regolamento Privacy di Ateneo, provvedendo, se necessario, alla notifica al Garante per la Protezione dei Dati Personalii e alla comunicazione agli interessati;
- 5) analisi dei processi di trattamento per la verifica in termini di conformità alle disposizioni del Regolamento, individuazione dei miglioramenti di processo, predisposizione della documentazione;
- 6) con riferimento all'attività di valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, supporto e miglioramento continuo della metodologia di DPIA al fine di essere sempre allineati ai migliori standard internazionali / prassi di settore, e svolgimento di attività connesse al processo di redazione della DPIA;
- 7) attività formativa rivolta al personale dell'Ateneo (Referenti di Struttura, Referenti Interni e Autorizzati, così come individuati dal Regolamento interno di Ateneo per la definizione di un “organigramma privacy”), con la predisposizione di materiale di studio; aggiornamento normativo di tutto il personale coinvolto nella gestione dei dati;
- 8) assistenza e consulenza sulle tematiche privacy rilevanti per l'Ateneo e, in particolare, attività di pareristica e contrattualistica nel settore di competenza, stesura o revisione di informative per il trattamento dati, consulenze su casi particolari;
- 9) assistenza e consulenza in fase stragiudiziale e/o o precontenziosa in relazione a pretese avanzate da terzi: *l'assistenza dovrà essere resa tempestivamente e senza ritardi direttamente dal Professionista incaricato*;
- 10) assistenza durante gli accessi delle Autorità competenti per le attività di ispezione e/o di controllo: *il Professionista incaricato dovrà da subito rendersi disponibile e presenziare personalmente e senza preavviso alle attività di ispezione e di controllo senza che questo determini costi aggiuntivi per l'Ateneo*;
- 11) predisposizione di memorie per la difesa dell'Ateneo in caso di procedimenti avanti al Garante per la Protezione dei Dati Personalii e alle altre Autorità competenti: *a prescindere dal numero delle memorie richieste e del tempo necessario per redigerle, il Professionista incaricato dovrà provvedere alla redazione delle memorie utili alla difesa dell'Ateneo senza costi aggiuntivi*;

- 12) adeguamento della documentazione, delle linee guida, delle informative e dei contratti in essere alle prescrizioni legali e del Regolamento e della normativa privacy in generale;
- 13) aggiornamento della mappatura dei trattamenti (Registro delle attività di trattamento) già completata per le Aree, i Dipartimenti e le strutture decentrate dell'Ateneo e sua estensione ai nuovi eventuali processi soggetti alla normativa privacy;
- 14) assistenza e supporto all'adozione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
- 15) supporto ai responsabili dell'Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni in materia di gestione della sicurezza delle informazioni e dei dati (cybersecurity) e nella messa in atto di programmi di informazione e formazione per il personale coinvolto;
- 16) assistenza e supporto nell'eventuale adesione a codici di condotta e/o nelle attività volte al conseguimento di certificazioni.

Le attività di cui sopra dovranno essere svolte direttamente dal DPO e non da altri professionisti incaricati dal DPO stesso.

Art. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il servizio sarà affidato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 mediante affidamento diretto, previa valutazione dell'offerta in risposta alla Trattativa Diretta avviata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip SpA, al bando *Servizi di supporto specialistico*.

L'offerta prevede:

Dichiarazione (allegato A) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in cui l'operatore economico dichiara:

1. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
2. che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. non sussistono le cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 della stessa norma;

(per gli operatori economici di cui all'art. 94, comma 3, lett. a) riportare i dati identificativi; per le persone fisiche riportare nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, carica sociale e relativa durata)

.....
.....
.....

(nel caso in cui il socio sia una persona giuridica riportare, ai sensi dell'art. 94, comma 4, i dati identificativi - nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, carica sociale e relativa durata - degli amministratori)

.....
.....
.....

3. che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di cui all'art. 94, comma 6, D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
4. DICHIARAZIONE CARICHI PENDENTI AI SENSI DELL'ART. 95, CO. 2, DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.
(BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE):
4.1 che, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'operatore economico ha commesso le seguenti violazioni relative al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali non definitivamente accertate:
precisare tutte le pendenze fiscali e previdenziali per le quali è pendente un ricorso indicando importo, tipologia del debito, ecc.:
.....
.....
.....

precisare tutte le pendenze fiscali e previdenziali per le quali è in corso una rateizzazione del debito indicando importo, tipologia del debito, ecc.:

.....
.....
.....

precisare tutte le altre pendenze fiscali e previdenziali indicando importo, tipologia del debito, ecc.:

.....
.....
.....

Nel caso di cui al punto 4.1, specificare se l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure se il debito tributario o previdenziale sia stato comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno siano stati perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure se l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione:

.....
.....
.....

4.2 che, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'operatore economico non ha commesso violazioni relative al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali non definitivamente accertate;
di avere un numero di dipendenti pari a

5. di non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;
6. di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99
oppure in alternativa
 di non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge 68/99
7. di impegnarsi ad autorizzare l'accesso, alla Stazione Appaltante, al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), relativamente all'appalto in oggetto, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice e di autorizzare il trattamento dei dati ivi contenuti;
8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente affidamento, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679 e di aver preso visione della informativa privacy disponibile al link: <https://www.unive.it/pag/40638/>;
9. (barrare le caselle di interesse qualora l'operatore economico intenda avvalersi del subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice)
 di voler subappaltare le seguenti lavorazioni (precisare le lavorazioni che si intendono subappaltare):
.....
.....
.....

e di impegnarsi a garantire pari tutele normative ed economiche per i lavoratori in subappalto rispetto ai propri dipendenti;

di impegnarsi a stipulare contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o dell'allegato I.1. del Codice;

In alternativa

- (Gli operatori economici possono indicare (omissis) una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento)
di impegnarsi a stipulare contratti di subappalto, in misura non inferiore al per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. del Codice per le seguenti motivazioni:
-
.....
.....

10. di essere a conoscenza che l'Università procederà a verificare i requisiti dichiarati anche mediante controllo a campione ai sensi dell'art. 52 comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i Qualora i controlli non confermino le dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 52 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Università procederà a:

- risolvere il contratto;
- escludere la garanzia (qualora prestata);
- dare comunicazione all'ANAC;
- sospendere l'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Università per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

11. che l'Università Ca' Foscari dovrà effettuare tutti pagamenti (presenti e futuri) sul conto corrente, dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, codice IBAN

Banca Agenzia

che le persone delegate ad operare sul conto stesso sono le seguenti:

cognome e nome
nato/a (prov.) il
residente a (provincia.....) via n°
codice fiscale

12. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Università Ca' Foscari ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
13. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo emanato con Decreto Rettoriale con D.R. n. 1116 del 05/11/2019 e reperibile sul sito web dell'Università all'indirizzo <https://www.unive.it/pag/8162/> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
14. di accettare, senza riserva alcuna, il presente capitolo speciale.

Offerta economica

L'offerta economica dovrà prevedere il costo complessivo del servizio richiesto sia in qualità di DPO che in qualità di consulente per l'adeguamento alla normativa privacy per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 19 ottobre 2025. Si precisa che l'offerta economica dovrà essere formulata tenendo in considerazione le eventuali spese di trasferta per poter prestare la propria attività presso l'Ateneo. Nessun rimborso da parte dell'Ateneo è previsto per le spese di trasferta.

La busta elettronica "Offerta economica" dovrà contenere a pena di esclusione, il prezzo di fornitura in valore assoluto, espresso fino a due cifre decimali, riferito al costo triennale forfettario offerto per l'attività richiesta. L'importo complessivo a base di gara è pari a euro 28.005,00 (al netto di tutti gli oneri dovuti). L'offerta economica generata dal sistema dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Professionista.

Art. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà decorrenza dal 19 ottobre 2025 fino al 18 aprile 2026.

È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito.

Art. 6 – LUOGO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di DPO e di Consulente per la Privacy dovrà essere effettuato dal fornitore/Professionista presso il proprio studio e, secondo le prescrizioni contrattuali contenute nel presente capitolato presso le diverse sedi dell'Università Ca' Foscari Venezia ubicate nei comuni di Venezia e di Treviso.

Art. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto o del verbale di esecuzione anticipata del contratto, l'affidatario deve costituire una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le caratteristiche e le modalità previste dall'art. 53, comma 4) del D.Lgs 36/2023, in misura pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, a scelta dell'appaltatore, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia prevede espressamente:

- a) la decorrenza dalla data di inizio dell'appalto;
- b) la validità, ovvero l'impegno a rinnovare la validità, fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dello stesso;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- e) la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore con la sottoscrizione del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore.

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'affidatario in dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. L'affidatario è avvisato tramite PEC.

Su richiesta dell'Amministrazione, l'affidatario è tenuto a reintegrare la garanzia definitiva, nel caso in cui la stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso di mancato reintegro, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.

La garanzia deve coprire l'intera durata contrattuale e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Art. 8 - RECESSO DELL'UNIVERSITÀ

L'Università può recedere dal contratto in qualunque momento previo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore trasmessa via Posta Elettronica Certificata da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l'Università verifica la regolarità delle prestazioni rese.

Art. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Università si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di gravi inadempienze da parte del fornitore/Professionista, che causino gravi danni all'immagine dell'Ateneo o inadempienze rispetto agli obblighi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente e in ottemperanza alle obbligazioni assunte dal contraente con l'offerta migliorativa.

Il contratto potrà essere inoltre risolto di diritto nei seguenti casi:

1. mancato reintegro della garanzia ai sensi dell'art. 7;
2. violazione delle norme di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 16;
3. mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 18;
4. violazione del divieto cessione del contratto di cui al successivo art. 12;
5. subappalto non autorizzato;
6. violazione del divieto di sospensione del servizio di cui al successivo art. 13;
7. sostituzione del Professionista designato, a norma del successivo art. 14;
8. violazione della sicurezza dei dati, a norma del successivo art. 15;
9. violazione del codice di comportamento di cui all'art. 21;
10. perdita dei requisiti di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs 36/2023

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Università avrà diritto di escutere, senz'altro avviso, a titolo di penale, l'intero importo della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 10 - ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ulteriori casi di risoluzione del contratto sono previsti all'Art. 122 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135), è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di convenzione Consip per le prestazioni oggetto del presente capitolato.

Art. 11 – EFFETTI CONSEGUENTI ALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Contratto cessi i propri effetti per risoluzione dello stesso o per la sua naturale scadenza, l'Ateneo, il fornitore e il Professionista s'impegnano reciprocamente a collaborare in buona fede al fine di assicurare il passaggio all'Università ovvero ad un appaltatore terzo di suo gradimento della documentazione e delle attività relative ai servizi affidati secondo un piano di trasferimento che verrà predisposto e concordato dalle Parti almeno 30 giorni prima della data di scadenza, o, nel caso di risoluzione, nei 15 giorni successivi alla cessazione del contratto.

Alla data di scadenza naturale del Contratto o in caso di sua risoluzione il fornitore e il Professionista restituiranno all'Ateneo tutti i dati, gli atti, i provvedimenti ed i documenti in genere, in formato elettronico e cartaceo, comprese le informazioni, che siano stati loro consegnati (sia con trasmissione diretta che attraverso l'uso del Portale web) nel periodo di durata del contratto oppure, su richiesta scritta dell'Ateneo, provvederanno a distruggere o cancellare tutto quanto sopra indicato. La restituzione, distruzione o cancellazione dovrà essere comprovata da apposito verbale. Entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza naturale del Contratto ovvero alla data di risoluzione anticipata dello stesso, il fornitore consegnerà all'Ateneo idoneo supporto informatico contenente l'esportazione - in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico - di tutti i dati personali e le informazioni, inerenti all'Ateneo che siano stati elaborati in occasione della prestazione dei servizi di cui al presente contratto.

Art. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lett. d) del Codice, la cessione totale o parziale del presente contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

Art. 13 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il fornitore non può sospendere o ritardare i servizi unilateralmente, neanche in caso di controversie con l'Università. L'unilaterale sospensione o ritardo nell'espletamento dei servizi, da parte del fornitore, costituisce una grave inadempienza contrattuale, tale da determinare la risoluzione del contratto. In questo caso, il fornitore non potrà vantare alcun credito nei confronti dell'Università, mentre quest'ultima ha diritto al risarcimento del danno subito in relazione alla unilaterale sospensione del servizio.

Art. 14 - SOSTITUZIONE DEL PROFESSIONISTA DESIGNATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In seguito all'aggiudicazione del contratto, il Professionista incaricato dal fornitore, oltre a svolgere il servizio di consulenza per la compliance alla Privacy, verrà nominato dall'Ateneo "Responsabile della Protezione Dati", secondo le disposizioni del GDPR.

Qualora, durante il periodo di svolgimento del servizio, il Professionista incaricato non fosse più disponibile, il fornitore potrà proporre al Committente un nuovo nominativo, il cui curriculum dovrà garantire almeno il possesso dei medesimi requisiti del Professionista precedentemente incaricato.

In ogni caso il Committente si riserva di valutare il nuovo Professionista e di recedere dal contratto qualora non venisse individuato un sostituto di suo gradimento.

Art. 15 - SICUREZZA DEI DATI DELL'UNIVERSITÀ ED INFORMAZIONI RISERVATE

Per tutta la durata del Contratto e successivamente alla sua scadenza, risoluzione o cessazione per qualsivoglia motivo o causa, le informazioni relative all'Ateneo, in ogni caso e in ogni forma rese al fornitore e al DPO in ragione della prestazione dei servizi affidati, rimarranno di proprietà dell'Ateneo e dei singoli interessati, oltre che riservate.

Il fornitore e il DPO garantiscono che i servizi prestati in esecuzione del contratto non danneggiano in alcun modo i dati e le informazioni dell'Ateneo e sono tenuti al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto nazionale e dell'Unione europea. Tutte le informazioni comunicate da una parte all'altra in esecuzione del presente contratto, sia prima che dopo la data di sottoscrizione, ed espressamente indicate dalla stessa come informazioni riservate, saranno ritenute tali e saranno utilizzate unicamente per gli scopi di cui al contratto. Al fine di prevenire la rivelazione a terzi di tali informazioni, ciascuna parte adotterà cautele non inferiori a quelle utilizzate per proteggere le proprie informazioni e, in ogni caso, cautele quanto meno ragionevoli, fermo restando che ciascuna parte potrà pretendere dall'altra l'adozione di più stringenti cautele per specifiche informazioni dalla stessa parte indicate. Nessuna di tali informazioni, potrà essere divulgata dalla parte che le riceve, dai suoi rappresentanti, collaboratori o dipendenti senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

Art. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della L. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione contrattuale.

Art. 17 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E MODALITÀ DI FATTURAZIONE/PAGAMENTI

L'Ateneo provvederà al pagamento del corrispettivo con cadenza bimestrale posticipata, previa emissione delle fatture da parte del fornitore. Le fatture emesse dovranno dettagliare l'importo forfettario per il servizio di DPO e di consulente per la privacy dell'importo del contratto, in conformità al piano di rateizzazione della spesa definito e comunicato dall'Ateneo.

Anticipatamente rispetto all'emissione della fattura il fornitore dovrà inviare una breve relazione sulle attività svolte che dettagli le ore di consulenza e di formazione che sono state erogate nel periodo di fatturazione. La relazione verrà validata dal RUP prima dell'emissione della fattura.

Entro i 5 gg. lavorativi successivi alla ricezione del predetto Report, il Responsabile Unico del Progetto provvederà ad emettere il certificato di pagamento riferito al bimestre, applicando all'importo netto delle prestazioni rilevato dal report e verificato dal Direttore dell'Esecuzione, la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 30, comma 5bis del D. Lgs. 50/2016;

In ogni caso la prima fattura non potrà essere emessa prima dello scadere del primo bimestre. Il pagamento verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, previo accertamento della regolarità del servizio, a mezzo mandato di pagamento tramite l'Istituto di Credito che effettua il servizio di cassa per l'Università.

Il pagamento della fattura avverrà, inoltre, solo previo accertamento della regolarità contributiva del fornitore. A tal fine, l'Università acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la posizione contributiva del fornitore.

La fattura elettronica dovrà riportare il CIG e il codice univoco ufficio **T38N4O**. Si applicano inoltre le disposizioni contenute nell'art. 17-ter del D.P.R. 672/1973 relativamente alla scissione dei pagamenti e alle previste eccezioni.

Il pagamento avverrà sul conto corrente bancario (codice IBAN) dedicato anche in via non esclusiva ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. che verrà comunicato dall'aggiudicatario, il quale provvederà a trasmettere all'Università gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva del fornitore, la struttura ordinante tratterà dal pagamento dovuto al fornitore, l'importo corrispondente

all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Università direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Al fine del pagamento di corrispettivi di importo superiore a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), l'Università provvederà, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n. 40.

Art. 18 – RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FORNITORE/PROFESSIONISTA

Il fornitore/Professionista è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o cose, sia dell'Università che di terzi, conseguente all'espletamento del servizio. Di ogni evento dannoso, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta, tramite PEC entro ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento all'Università Ca' Foscari Venezia – Ufficio Controllo di Gestione.

A tale riguardo il fornitore/Professionista aggiudicatario dovrà dare dimostrazione della stipula della specifica polizza assicurativa R.C.T. professionale obbligatoria ai sensi dell'art. 12 della L. 247/2012 per l'esercizio della professione, conforme alle condizioni essenziali e ai massimali minimi previsti a norma di legge, e trasmettere all'Università un'appendice alla stessa, rilasciata dalla compagnia di assicurazione, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre i servizi oggetto del presente capitolato, riportando il CIG del contratto.

Il fornitore/Professionista dovrà dare tempestiva comunicazione all'Università di tutte le eventuali variazioni collegate alla stessa.

Art. 20 - DOMICILIO E CONTROVERSIE

Il domicilio, per ogni effetto di legge, viene eletto dall'Università in Venezia, Dorsoduro 3246, e dal fornitore presso la propria sede legale.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Università e il fornitore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

Art. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni del Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo emanato con D.R. n. 1116 del 05/11/2019 e modificato con D.R. n. 765 del 29/06/2023 e reperibile sul sito web dell'Università all'indirizzo <https://www.unive.it/pag/8162/> si applicano, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo del fornitore. Il fornitore si impegna a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 22 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Successivamente all'aggiudicazione del servizio, al fine di pervenire alla sottoscrizione del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, all'Ufficio Controllo di Gestione dell'Ateneo la seguente documentazione:

1. garanzia definitiva di cui all'art. 7;
2. polizza RCT di cui all'art. 20, unitamente alla quietanza del pagamento del premio;

Art. 23 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR" e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali". Per maggiori informazioni si rimanda all'informativa allegata.

Art. 24 – NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non previsto nel presente capitolato si applicano le condizioni generali di contratto relative al bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di Servizi, il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e le disposizioni del codice civile regolanti la materia.

Trovano inoltre specifica applicazione e richiamo le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", le norme nazionali in tema di protezione dei dati personali ed i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679**

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e in adempimento agli obblighi previsti dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 recante "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("Regolamento"), l'Università Ca' Foscari Venezia fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali conferiti all'Ateneo, ovvero raccolti da quest'ultimo mediante consultazione di archivi pubblici, ai fini dell'esecuzione delle operazioni e delle attività connesse all'espletamento di procedure di gara ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici".

Il Titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE), nella persona della Magnifica Rettrice.

L'Università ha nominato il "Responsabile della Protezione dei Dati", che può essere contattato scrivendo all'indirizzo di posta elettronica dpo@unive.it o al seguente indirizzo: Università Ca' Foscari Venezia, Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE).

Il trattamento dei dati personali raccolti (dati identificativi dei legali rappresentanti, dei procuratori e dei dipendenti o collaboratori delle imprese partecipanti alla gara, nonché i relativi certificati dei carichi pendenti) è finalizzato all'espletamento della procedura di gara ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, alla successiva conclusione del contratto nonché all'adempimento dei connessi obblighi stabiliti da leggi, regolamenti nazionali o europei.

La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dai seguenti articoli del Regolamento: art. 6.1.b) ("adempimento di un contratto ed esecuzione di misure precontrattuali"), artt. 6.1.c) e 10 ("adempimento di un obbligo di legge" anche con riferimento dati personali relativi a condanne penali e reati) e art. 6.1.e) ("esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri").

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall'art. 5 del Regolamento.

Il trattamento dei dati personali sopra indicati verrà effettuato da soggetti autorizzati, che hanno ricevuto specifiche istruzioni ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita di integrità e riservatezza, anche accidentali.

I dati verranno conservati nei termini previsti per la prescrizione ordinaria. In particolare, i predetti dati, anche quelli relativi ai soggetti che non risulteranno aggiudicatari, verranno conservati per un periodo di 10 anni dalla data di chiusura della gara, per l'eventuale tutela in giudizio dei diritti del Titolare (la base giuridica di tale conservazione è l'art. 9.2.f) del Regolamento "esercizio diritto in sede giudiziaria").

Per le finalità sopra riportate, oltre ai dipendenti e ai collaboratori dell'Ateneo specificamente autorizzati, potranno trattare i dati personali anche i soggetti esterni in qualità di Titolari autonomi (per es. istituti bancari per l'accreditto dei corrispettivi) ovvero che svolgono attività strumentali o accessorie nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tale ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea (per es. pubblicazione sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza e Anticorruzione).

Il conferimento dei dati personali è necessario per l'espletamento della procedura di gara.

La mancata acquisizione dei dati personali da parte dell'Università può precludere la partecipazione alla procedura, con conseguente mancata conclusione del contratto.

Gli interessati hanno diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando direttamente il Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo dpo@unive.it ovvero inviando una comunicazione al seguente recapito: Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia. In alternativa, è possibile contattare il Titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo PEC protocollo@pec.unive.it.

Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personalni, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).